

Prot. n. 218/D.G.

Roma, 12 dicembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

- **PREMESSO** che l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato l'art. 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che le amministrazioni pubbliche devono costituire il “ Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ”, che sostituisce, unificandone le competenze in un solo organismo, il Comitato Pari Opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsti dalla contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni legislative e regolamentari;
- **PRESO ATTO** che il Comitato Unico di Garanzia, come definito dalla normativa, è volto all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, da realizzare anche attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
- **CONSIDERATO** che il Comitato Unico di Garanzia, così come specificato nel comma 2 dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, “è formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi”;
- **DATO ATTO** che, a seguito di uno specifico incontro tra il Responsabile della Funzione Risorse Umane e Organizzazione con le organizzazioni sindacali, si è convenuto di proporre un numero ridotto dei componenti del comitato vista la ridotta dimensione dell'organico aziendale designando un solo componente effettivo e un solo supplente per i membri, quota OOSS, per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia;
- **CONSIDERATO** che la Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della Legge n. 183/2010, relativa alle linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, prevede che “il comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti” e che i componenti dello stesso rimangono in carica per quattro anni, salvo eventuale rinnovo, ammesso una sola volta;
- **PRESO ATTO** che le Organizzazioni Sindacali presenti in AdiR hanno designato il componente effettivo ed il componente supplente del Comitato Unico di Garanzia nelle persone di Annalisa Folchetti come componente effettivo e Giambattista Colella come componente supplente

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di nominare ai sensi della Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come membri del suddetto Comitato nella seguente composizione:

Componenti designati dalla Società

Componente effettivo	Componente supplente
Francesco D’Aniello	Rosalia Giuffrè
Patrizia Celeste	Rita Tresca

Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali

Componente effettivo	Componente supplente
Annalisa Folchetti	Giambattista Colella

2. di nominare il sig. Francesco D’Aniello – Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione quale Presidente del Comitato suddetto.
3. di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.
4. di dare atto che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica per quattro anni e che gli incarichi potranno essere rinnovati una sola volta.
5. di dare atto che, ai sensi del punto 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/03/2011, entro 60 giorni dalla sua costituzione, il C.U.G. adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento;
6. di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati, in ottemperanza al disposto dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato dall’art. 21 della L. 183/2010) il quale prevede che i C.U.G. siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione.
7. di dare atto che la presente determina è notificata a tutti i componenti del C.U.G., trasmesso, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione “Società trasparente” sottosezione “Disposizioni Generali – Atti Generali – Comitato Unico di Garanzia”.

Il Direttore Generale

(Dott. Andrea Toschi)

Firmato digitalmente da: Andrea Toschi

Data: 12/12/2019 12:47:45